



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21-10-2013 (punto N 11)

Delibera

N 856

del 21-10-2013

Proponente

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile ALDO IANNIELLO

Estensore GIORGIO GALASSI

Oggetto

Individuazione delle attività di competenza delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 89/98.

Presenti

SALVATORE ALLOCÀ ANNA RITA BRAMERINI GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI GIANFRANCO STELLA TARGETTI

LUIGI MARRONI SIMONCINI VINCENZO CECCARELLI

Assenti

ENRICO ROSSI ANNA MARSON

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazion</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Attività di competenze ausl e arpat

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i e in particolare l’art. 2, comma 2, lettera b) che recita: “La Giunta regionale con propria deliberazione: ... b) individua le attività di competenza delle Aziende unità sanitarie locali e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall’inquinamento acustico nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30” (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT));

Visto l’art. 14, comma 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 che stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall’art. 14, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, avvalendosi, per le rispettive competenze, dell’ARPAT, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale 30/2009, nonché delle Aziende unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) della stessa legge regionale;

Vista la legge regionale 22 giugno 2009 n. 30 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” e in particolare l’art. 5, comma 1 che individua le attività tecnico scientifiche istituzionali svolte dall’ARPAT a favore, tra gli altri, della Regione, delle Province e dei Comuni nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale e l’art. 13 recante disposizioni sulla carta dei servizi e delle attività dell’ARPAT con la quale sono definite le suddette attività istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2013, n. 9 “Aggiornamento della carta dei servizi e delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 22 giugno, 2009, n.30”, con la quale nell’ambito della “matrice aria” sono individuate le attività dell’ARPAT in materia di tutela dall’inquinamento acustico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento, nonché degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nell’informativa del piano ambientale ed energetico regionale (PAER), e negli strumenti di programmazione in materia socio-sanitaria;

Preso atto che nell’informativa preliminare del PAER di cui alla decisione di Giunta regionale 7 luglio 2011 n. 5, in particolare l’Area di azione “Ambiente, salute e qualità della vita” pone tra i suoi obiettivi la riduzione della percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, all’inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti, potenziando le reti di rilevamento esistenti;

Visto il Piano sanitario regionale 2008-2010, che individua tra le azioni prioritarie la riduzione dell’inquinamento acustico, resta in vigore, ai sensi del comma 1 dell’art. 133 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 che proroga piani e programmi regionali attuativi del PRS 2006-2010, fino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015”;

Considerato che nella proposta di piano integrato socio sanitario regionale 2012-2015 è prevista, all’interno delle strategie finalizzate alla sicurezza nell’ambiente, la strategia “A.1.1” volta al supporto nel raggiungimento degli obiettivi individuati dalle politiche ambientali regionali in materia di inquinamento acustico;”

Considerato che nel DPEF 2013, approvato con risoluzione di Consiglio regionale n. 161 del 19/12/2012, nell'ambito di intervento 2.4 “Uso sostenibile delle risorse naturali, prevenzione dal rischio sismico e corretta gestione dei rifiuti” sono previste alla linea d'intervento 3 ”Ridurre la percentuale di popolazione esposta ai livelli di inquinamento superiore ai valori limite” specifiche azioni volte alla riduzione della popolazione esposta all'inquinamento acustico ed alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio del clima acustico sul territorio regionale;“.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 8 febbraio 1999 recante “Ambiti di competenza dei dipartimenti provinciali per la protezione ambientale e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL” e in particolare il punto 3 “Inquinamento acustico” dell'allegato “Schema Ambiente (1999) - Modalità di coordinamento ed integrazione delle attività dei Dipartimenti provinciali per la protezione ambientale e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL” della stessa deliberazione;

Ritenuto opportuno aggiornare, tenuto conto del mutato quadro normativo, gli ambiti di competenza di cui al sopra citato punto 3 “Inquinamento acustico” dell'allegato della deliberazione Giunta regionale n. 111 del 8 febbraio 1999, approvando una nuova ripartizione delle attività di competenza delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico come riportato nell'allegato A facente parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;

Sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 15 bis della legge regionale n. 89/98 nelle sedute del 14/05/2013 e 25/06/2013;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 19/09/2013;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare, a seguito del mutato quadro normativo descritto in premessa, la nuova ripartizione delle attività di competenza delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico riportate nell'allegato A facente parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;
2. di abrogare il punto 3 “Inquinamento acustico” dell'allegato “Schema Ambiente (1999) - Modalità di coordinamento ed integrazione delle attività dei Dipartimenti provinciali per la protezione ambientale e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL” della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 1999, n. 111 “Ambiti di competenza dei dipartimenti provinciali per la protezione ambientale e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE
ALDO IANNIELLO

IL DIRETTORE GENERALE
EDO BERNINI